

AGGIORNAMENTO MODULO “ALLEGATO 4” –

NOTE PER LA COMPILAZIONE

Nella scheda 1 al punto 15 è stata introdotta la possibilità di richiedere la garanzia del Fondo ai sensi degli “Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti (punto 3.2)” delle Misure Temporanee in materia di Aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19. Tale opzione è selezionabile solo per operazioni di durata pari o inferiore a 72 mesi.

In questo caso il soggetto beneficiario finale deve procedere a compilare quanto previsto al punto 16. In particolare, alla lettera c) sarà tenuto a dichiarare se l'importo dell'operazione finanziaria per la quale si chiede l'ammissione alla garanzia del Fondo, sommato all'importo totale delle altre eventuali operazioni finanziarie già garantite ai sensi dei predetti “Aiuti” è superiore o meno ai seguenti limiti:

- a) il 25% del fatturato totale registrato nell'esercizio contabile 2019, come risultante dalla documentazione contabile consegnata al soggetto richiedente (selezionare uno dei documenti elencati);
- b) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario come risultante dalla relativa documentazione contabile per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile consegnata al soggetto richiedente. In caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, non deve essere superiore ai costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività, come risultante da dichiarazione consegnata al soggetto richiedente.

In caso di superamento di entrambi i limiti (condizione lettera c non rispettata), il soggetto beneficiario finale, al fine di richiedere la garanzia del Fondo ai sensi degli “Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti (punto 3.2)” delle Misure Temporanee in materia di Aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, avrà la possibilità di dichiarare quanto previsto alla lettera d), ossia che l'operazione finanziaria per la quale si richiede l'ammissione alla garanzia del Fondo rientra in un piano di copertura del fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di PMI, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. In questo caso, inoltre, dovrà essere selezionata una o più opzioni previste al punto ii della I predetta lettera d).